**Tribunale di Roma**

**XVI Sezione Civile**

**Sezione Specializzata Imprese**

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente

2) Dott. Aldo Ruggiero Giudice

3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento di reclamo proposto nella causa n. **40510/2023** avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure

da

[redacted] **in proprio e quale amministratore della società** [redacted] **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. CICCARELLI GIORGIO;

**PARTE RECLAMANTE**

nei confronti di

[redacted] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PASCONE GIOVANNI;

**PARTE RECLAMATA**

Il Collegio,

letti gli atti;

sentite le parti;

sciogliendo la riserva assunta all' udienza del 08.11.2023

**OSSERVA**

[redacted], in proprio e quale amministratore e l.r. della società [redacted] srl, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 28.08.2023 con la quale il giudice di prime cure ha dichiarato il diritto del signor [redacted] ad essere reintegrato senza dilazione nella carica di Presidente del CdA della società [redacted] srl con conseguente declaratoria di inesistenza delle deliberazioni adottate in data 04.08.2023 nella assemblea.

Quali motivi di reclamo ha dedotto: 1) l'inammissibilità della tutela cautelare innominata per mancanza di residualità, in presenza dell'art.2378 III c.c., anche in considerazione della mancata allegazione di particolari ragioni di urgenza tali da motivare detto strumento; 2) nullità dell'ordinanza per essere stata effettuata la notifica alla pec della società, la cui password venne consegnata al nuovo amministratore solo in data 26 agosto 2023; 3) infondatezza del ritenuto motivo di illegittimità per essere stata convocata l'assemblea del 04.08.2023 - che aveva deliberato la modifica dell'organizzazione societaria con istituzione dell'amministratore unico nella persona del signor [redacted] – dallo stesso [redacted] quale consigliere di amministrazione: invero lo Statuto della società all'art. 15 consentiva la convocazione anche da parte del socio qualificato; peraltro l'amministrazione era disgiunta e, quindi, il [redacted], quale organo amministrativo ben poteva convocare la società.

Si costituiva [redacted] che chiedeva il rigetto del reclamo.

Il reclamo è fondato.

Occorre rilevare che il signor [redacted] è legittimato a proporre reclamo avverso l'ordinanza che ha disposto la reintegrazione della persona del signor [redacted] quale Presidente del Consiglio di Amministrazione in quanto il primo era stato nominato amministratore unico con la delibera assembleare del 04.08.2023 e comunque lo stesso è socio della società Lungaretta srl.

Nel merito, risulta dirimente rilevare che l'utilizzo dello strumento della cautela innominata è inammissibile nel caso in cui si voglia sospendere l'efficacia esecutiva di una delibera societaria, per carenza del requisito della residualità, essendo previsto, per le srl, dall'ordinamento il rimedio

tipico dell'impugnazione di delibera di cui gli artt. 2479 ter, ultimo comma che richiama l'art. 2378 c.c., con la relativa facoltà di richiedere la sospensione in via cautelare dell'esecuzione della delibera impugnata.

Non si può, quindi, ricorrere al procedimento atipico residuale di cui all'art. 700 c.p.c. per conseguire, con l'adozione del reintegro nella carica, la sospensione cautelare della esecutività di una delibera societaria, "ante causam", in quanto vi è il rimedio specifico di cui all'art. 2378 c.c..

E' pur vero che la sospensione prevista dall'art. 2378 c.c. presuppone la previa instaurazione del giudizio di merito ma ciò non giustifica la tutela ex art. 700 c.p.c. ante causam in quanto contestualmente all'atto di citazione è possibile chiedere la sospensione in via cautelare della delibera ritenuta invalida.

Invero, in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c, il ricorrente ha prospettato di avere depositato atto difensivo per ottenere la nomina di un amministratore da parte del Tribunale ex art. 2409 c.c. e non ha, invece, dedotto né provato di avere depositato atto di citazione di impugnativa della delibera.

Pertanto, non si tratta di questione nominalistica ma del ricorso ad uno strumento di cautela non utilizzabile in presenza di un rimedio tipico.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del signor [redacted] per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo (senza la fase di trattazione e al parametro minimo).

**P.Q.M.**

Il Collegio, così decidendo sul procedimento di reclamo,

1) Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza emessa in data 28.08.2023 dal giudice di prime cure.

2) Condanna la parte Ugo Corelli alla rifusione alla parte Giancarlo Di Stefano delle spese di lite che liquida in €3500 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e Iva se dovuta.

Così deciso nella camera di consiglio del 08.11.2023.

**Il Presidente**

**Giuseppe Di Salvo**